

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 10 maggio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 052-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -  
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -  
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERNO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 4b/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi; consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana . . . Pag. 2082

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1965, n. 410.

Modifiche all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttili delle carni e dei prodotti ittici . . . . . Pag. 2082

LEGGE 12 aprile 1965, n. 411.

Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia. . . . . Pag. 2083

LEGGE 12 aprile 1965, n. 412.

Concessione d'indennità d'integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 2083

LEGGE 15 aprile 1965, n. 413.

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro . . . . . Pag. 2083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 gennaio 1965, n. 414.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio con lingua d'insegnamento tedesca di Bolzano . . . . . Pag. 2084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 marzo 1965, n. 415.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Forio (Napoli). . . . . Pag. 2084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 marzo 1965, n. 416.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Felice ed Adaucto, in comune di Massigliano (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 2084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 marzo 1965, n. 417.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in Reggio Calabria . . . . . Pag. 2084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 marzo 1965, n. 418.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) . . . . . Pag. 2084

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Zoorumin FGR » comprese per uso veterinario, della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 3953/R). . . . . Pag. 2084

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Glicamidone » supposte per adulti e serie per bambini della ditta Fargal, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3952/R) . . . . . Pag. 2083

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

Nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 2083

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. . . . . Pag. 2086

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . Pag. 2086

Avviso relativo alla pubblicazione del ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - situazione al 1° gennaio 1965 . . . . . Pag. 2086

Ministero della difesa-Marina: Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Erice (Trapani) . . . . . Pag. 2086

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea . . . . . Pag. 2086

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino, con sede in Salerno. Pag. 2086

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacino Retrone, con sede in Vicenza. Pag. 2086

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stradalta, con sede in Udine. . . . Pag. 2086

**Ministero della difesa-Esercito:**

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno già facente parte dell'area del rifugio alpino militare « Iorvis », in comune di Coresole Reale (Torino). . . . . Pag. 2086

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno in località San Nicolò (Genova-Voltri). . . . . Pag. 2086

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno di Rovere Veronese. . . . . Pag. 2086

**CONCORSI ED ESAMI**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale della ricerca:** Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3<sup>a</sup> classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. . . . . Pag. 2087

**Ministero della pubblica istruzione:**

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. . . . . Pag. 2087

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, Pag. 2093

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria, Pag. 2098

**Ufficio medico provinciale di Messina:** Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Patti. . . . . Pag. 2104

**Ufficio medico provinciale di Padova:** Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova. . . . . Pag. 2104

**Ufficio medico provinciale di Pisa:** Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Pisa (Saline di Volterra). . . . . Pag. 2104

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 10 MAGGIO 1965:

**MINISTERO DELLE FINANZE**

**Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 1° novembre 1964 al 29 novembre 1964.**

(1563)

**SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 10 MAGGIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: « G.A.V. », società per azioni, in **Beinasco**: Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1965. — « **Italfarad** », società per azioni, in **Bologna**: Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1965. —

**A.L.A. - Accomandita Laterizi Adriatica - Francesco Breviglieri, accomandita per azioni, in Pescara:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1965. — **Società petrolifera italiana, società per azioni, in Fornovo Taro (Parma):** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1965. — **Società per Amministrazioni Fiduciarie « SPAFID », società per azioni, in Milano:** Sorteggio premi del 3 maggio 1965. — **Società per Azioni Centrali Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1965. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1965. — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni:** Obbligazione sorteggiata il 22 aprile 1965. — « **Antibiotici Lepetit** », società per azioni, in **Napoli:** Errata-corrige. — **Credito fondiario Cassa di Risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

*Decreto presidenziale 10 dicembre 1961 registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 257*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

**CROCE AL VALOR MILITARE**

RESA Gaetano, nato a Caltagirone il 21 aprile 1924, partigiano combattente. — Catturato dal nemico, sopportava le più crudeli sevizie con animo impavido. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da forte. — Provaglio Val Sabbia, 4 marzo 1945.

(2300)

**LEGGI E DECRETI**

LEGGE 12 aprile 1965, n. 410.

**Modifiche all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI  
— DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 12 aprile 1965, n. 411.

**Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il consorzio previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, avrà personalità giuridica. Il suo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 aprile 1965, n. 412.

**Concessione d'indennità d'integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai soprassoldi previsti dall'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del Ministero dei lavori pubblici, è concessa l'indennità per l'integrazione vitto, nella misura di lire 300 a pasto, ove gli operai stessi consumano i pasti presso la mensa istituita a bordo del natante sul quale risultano imbarcati.

E' convalidata l'indennità finora percepita dal personale interessato per il titolo di cui al primo comma.

Art. 2.

La misura della indennità prevista dall'art. 1 potrà essere modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Alla spesa di lire 126 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio 1965 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI —  
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 aprile 1965, n. 413.

**Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'art. 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, numero 1033, è integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa a carattere nazionale.

I Comitativi consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa.

## Art. 3.

I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'art. 1 della presente legge, sono restituiti, su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalità corrisposti.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.

## Art. 4.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
19 gennaio 1965, n. 414.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio con lingua d'insegnamento tedesca di Bolzano.**

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio con lingua d'insegnamento tedesca di Bolzano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965*  
*Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 158. — VILLA*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 marzo 1965, n. 415.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Forio (Napoli).**

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Forio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965*  
*Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 152. — VILLA*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 marzo 1965, n. 416.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Felice ed Aداucto, in comune di Massignano (Ascoli Piceno).**

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Felice ed Aداucto, sita in località Villa Santi del comune di Massignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965*  
*Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 153. — VILLA*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 marzo 1965, n. 417.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in Reggio Calabria.**

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965*  
*Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 154. — VILLA*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 marzo 1965, n. 418.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia).**

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 10 agosto 1961, integrato con dichiarazione del 18 agosto stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vermegliano del comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965*  
*Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 156. — VILLA*

**DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Zoorumin FCR » compresse per uso veterinario, della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 3953/R).**

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

Visto il decreto in data 3 maggio 1958, con il quale veniva registrata al n. 13856 la specialità medicinale « Zoorumin FCR » compresse per uso veterinario a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1, prodotta nella officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta è risultata non corrispondente a quella dichiarata, (infatti la quantità di veratrina solfato è risultata inferiore del

48% al dichiarato), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zoorumin FCR » compresse per uso veterinario, registrata al n. 13856 con decreto in data 3 maggio 1958 a nome della ditta Farmacie comunali riunite di Reggio Emilia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Reggio Emilia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1965

*Il Ministro:* MARIOTTI

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Glicamidone » supposte per adulti e serie per bambini della ditta Fargal, con sede in Roma.** (Decreto di revoca n. 3952/R).

#### IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 20 dicembre 1960, con i quali venivano registrate rispettivamente ai numeri 18078 e 18078/1 le specialità medicinali « Glicamidone » supposte per adulti e serie per bambini a nome della ditta Fargal, con sede in Roma, via Dardanelli, 21, prodotte nell'officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata, (infatti la vitamina A è risultata in ambedue le confezioni in tracce non dosabili: dichiarato 2.000 U.I. nelle supposte per adulti e 1.000 U.I. nella serie per bambini; ed inoltre le supposte esaminate presentano evidenti segni di alterazione nell'aspetto e nella consistenza), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glicamidone » supposte per adulti a serie per bambini, registrata rispettivamente ai numeri 18078 e 18078/1, con decreti in data 20 dicembre 1960 a nome della ditta Fargal di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1965

*Il Ministro:* MARIOTTI

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

**Nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.**

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo;

Considerato che sono cessati dalla carica, per compiuto periodo, i membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche nominati con decreto ministeriale in data 16 marzo 1961, per il quadriennio 1961-1964;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del cennato Consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio 1965-1968;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, per il quadriennio 1965-1968 i signori:

Stammati prof. dott. Gaetano;

Firmi dott. Vincenzo;

Marzano dott. Carlo;

Casorati dott. Pier Renato.

Il dott. Francesco Grassi è designato a rappresentare la Direzione generale degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, in seno al Consiglio di amministrazione del suddetto Consorzio per lo stesso periodo di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1965

*Il Ministro:* COLOMBO

(3170)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

#### Concessione di exequatur

In data 16 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Carmen Lara de Paniza, Console generale del Panama a Palermo, con giurisdizione sulle Province della Sicilia e della Calabria.

(2996)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1965, la provincia di Catanzaro, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.222.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3250)

#### Avviso relativo alla pubblicazione del ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - situazione al 1° gennaio 1965.

Si rende noto a chiunque abbia interesse che a cura del Ministero dell'interno è stato pubblicato il ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - situazione al 1° gennaio 1965.

(3290)

### MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

#### Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Erice (Trapani)

Con decreto interministeriale 10 aprile 1965 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato del terreno sito nel comune di Erice (Trapani), distinto in catasto con il mappale n. 131 del foglio di mappa n. 213, della estensione di mq. 12.120.

(3251)

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pietro Giustina, nato a Milano il 6 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria industriale (sottosezione meccanica) conseguito presso il Politecnico di Torino il 16 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(3210)

Il dott. Giuseppe Fresco, nato a Tripoli il 17 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 7 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

(3211)

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino, con sede in Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10583 in data 29 aprile 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino, con sede in Salerno, deliberato dal commissario straordinario in data 31 luglio 1963.

(3225)

#### Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacino Reirone, con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10654 in data 29 aprile 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacino Reirone, con sede in Vicenza, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 luglio 1963.

(3226)

#### Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stradalta, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10103 in data 29 aprile 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stradalta, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 16 luglio 1963.

(3228)

### MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

#### Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno già facente parte dell'area del rifugio alpino militare « Iervis », in comune di Ceresole Reale (Torino).

Con decreto interministeriale n. 277 del 9 gennaio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno già facente parte dell'area del rifugio alpino militare « Iervis », sito in località « Piano di Nel », e riportato in catasto nel comune di Ceresole Reale (Torino) al foglio n. 18, mappale n. 18/p della superficie di mq. 1.200.

(3221)

#### Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno in località San Nicolò (Genova-Voltri).

Con decreto interministeriale n. 325 del 5 febbraio 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in località San Nicolò, iscritto nel catasto del comune di Genova-Voltri al foglio n. 29, mappali numeri 157, 51, 491 della superficie complessiva di mq. 9054.

(3222)

#### Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno di Rovere Veronese.

Con decreto interministeriale n. 301 del 17 luglio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare, ramo Difesa-Esercito, ai beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno riportato in catasto nel comune di Rovere Veronese ai fogli XX e XXIII, mappali numeri 519, 333, e 334, della superficie complessiva di Ha 0.67.91.

(3223)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 23 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 13 gennaio 1965, n. 10, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, bandito con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 23 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 13 gennaio 1965, n. 10, è composta come segue:

*Presidente:*

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

*Membri:*

Bozza prof. Tommaso, libero docente di biblioteconomia e bibliografia nell'Università di Roma;

Giozzi prof. Mario, libero docente di storia della scienza nell'Università di Torino;

Aluffi ing. Antonio, direttore bibliografico di 1ª classe del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Gambigliani Zoccoli dott.ssa Battistina, direttore bibliografico di 2ª classe del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Alla Commissione sono aggregati i seguenti membri aggiunti per gli esami di lingue straniere:

Gallo prof. Pietro, docente di lingua inglese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Onelli prof. Onello, docente di lingua francese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma;

Quattrocchi prof. Luigi, incaricato di lingua e letteratura tedesca nell'Università di L'Aquila.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Alvaro Donadio, direttore di divisione dei servizi amministrativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Roma, addì 27 aprile 1965

*p. Il presidente:* ROLLA

(3260)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.**

### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopraccitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provvedirati agli studi fanno parte della dotazione prevista per l'Amministrazione centrale medesima nella nota alla tabella F' allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 — comma quinto — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

### Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3<sup>a</sup>, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro al calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

### Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

## Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonché quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

- a) titoli di studio;
- b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonché i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

## Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

## Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali, in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna respon-

sabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;
- c) tessera postale o carta d'identità;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto.

## Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 - comma quarto - del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in

dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1283 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

### 3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

### 4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

### 5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

### 6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana:

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

### 7. Decorati, feriti di guerra o promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

### 8. Perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

### 9. Coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosi dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

### 10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

#### Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3<sup>a</sup>, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

##### A) Titolo di studio:

pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) *Certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) *Certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) *Certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) *Documento militare*, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in

tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 n. 10 lettera a), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

#### Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965  
Registro n. 2, foglio n. 377

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione -  
Direzione generale del personale e degli  
affari generali e amministrativi - Divisione 3<sup>a</sup> - ROMA

Il sottoscritto . . . . .  
nato a . . . . . (provincia di . . . . .)  
il . . . . . e residente in . . . . .  
(provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . . .  
chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che :

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . ;  
2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . .  
(oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .  
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . .  
in data . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data). . . . .

Firma . . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . .

Note:

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

N.B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400,

(1598)

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento.**

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

##### Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

##### Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonché dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo

impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

#### Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 3<sup>a</sup>, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Agrigento entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Agrigento.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Agrigento dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Agrigento.

#### Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

#### Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonché quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonché i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengono utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Agrigento dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

#### Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

#### Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Agrigento, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;
- c) tessera postale o carta d'identità;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto.

#### Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

#### Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Agrigento, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

##### 1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquisitato la cittadi-

nanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

##### 2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni e infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

##### 3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

##### 4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

#### 6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

#### 10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,

soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio Liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

#### Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2<sup>a</sup>, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: Pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che

Il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste

di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera a), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

#### Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Agrigento.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964  
Registro n. 83, foglio n. 37.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Agrigento e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione -  
Direzione generale del personale e  
degli affari generali e amministrativi -  
Divisione 3<sup>a</sup>. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .  
(provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . .  
(provincia di . . . . .) via . . . . .  
n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la assunzione di due inserienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

- 1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . .
- 2) è cittadino italiano;
- 3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . .  
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .
- 4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .  
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
- 5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . .  
conseguito presso . . . . .

in data . . . . .  
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .  
7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Agrigento;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . .

(firma)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1625)

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inserienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria.**

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di due inserienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

#### Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

- A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;
- B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1366;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 29 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 575.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello

stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

### Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Alessandria entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Alessandria.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Alessandria dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Alessandria.

### Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

### Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonché quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulterà la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonché i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Alessandria dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

#### Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

#### Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Alessandria, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-

biamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

#### Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

#### Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Alessandria, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione

o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

### 3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

### 4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

### 6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosi dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

### 10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato

dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

#### Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2<sup>a</sup>, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

4) Titolo di studio: Pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perdute ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 368, la minorenza del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 568.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera a), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

#### Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Alessandria.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964  
Registro n. 83, foglio n. 38.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Alessandria e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione -  
Direzione generale del personale e  
degli affari generali e amministrativi -  
Divisione 3<sup>a</sup>. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .  
(provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . .  
(provincia di . . . . .) via . . . . .  
n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . .  
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .  
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . .  
in data . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Alessandria;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . .

(firma) . . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

**Graduatoria generale del concorso al posto  
di ufficiale sanitario del comune di Patti**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 17502, del 7 dicembre 1963, con cui è stato indetto il pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Patti;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria dei partecipanti da essa formulata;

Riconosciuta la regolarità degli atti e dello svolgimento del concorso;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti idonei al concorso indicato in premessa:

1. Spadaro Michele . . . . .	punti 168,034
2. Basile Salvatore . . . . .	155,603

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 3 maggio 1965

*Il medico provinciale: BROCCIO*

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Patti;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vincitore;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Spadaro Michele, dichiarato vincitore del concorso, di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario in esperimento ridotto a un anno dalla data di assunzione in quanto alla data del bando di concorso egli prestava servizio in qualità di ufficiale sanitario nel comune di Capo d'Orlando.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di quindici giorni dalla data odierna.

Il sindaco del comune di Patti è incaricato della esecuzione e della notifica del presente decreto.

Messina, addì 3 maggio 1965

*Il medico provinciale: BROCCIO*

(3262)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

**Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a  
posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4152/8/5 del 1° giugno 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Padova, dell'Ordine dei medici e chirurghi di Padova nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 1° giugno 1964 per il conferimento dei posti vacanti di ostetrica condotta in provincia di Padova, è costituita come segue:

**Presidente:**

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

**Componenti:**

Bellanti dott. Filippo, medico provinciale capo;

Di Quattro dott. Giuseppe, consigliere di 1° classe in servizio presso la Prefettura di Padova;

Vecchietti prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Padova;

Giaquinto prof. Mario, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Facchinato signora Gilda, ostetrica condotta.

**Segretario:**

Palombi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Padova.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della Prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 29 aprile 1965

(3264)

*Il medico provinciale: LOVINO*

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del  
concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia  
di Pisa (Saline di Volterra).**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500/3 del 16 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Pisa al 30 novembre 1963 (Saline di Volterra);

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario della Commissione dott. Giuseppe Casubolo, consigliere di 1° classe del Ministero della sanità, per sua indisponibilità;

Decreta:

Al posto del dott. Giuseppe Casubolo, segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Pisa al 30 novembre 1963 (Saline di Volterra), è nominato il dott. Marcello Bonanno, direttore di sezione della Prefettura di Pisa.

Pisa, addì 3 maggio 1965

*Il medico provinciale: D'AMATO*

(3192)

UMBERTO PETTINARI, direttore